SENTENZA N. 297/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73677** del registro di segreteria proposto da (omissis), con gli avv.ti Fabrizio Calvo e Stefano Sellitti, contro l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Col ricorso in riassunzione, introduttivo del presente giudizio, proposto a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. in sede di appello, il ricorrente, premesso di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal luglio 2019 a seguito di istanza di pensionamento anticipato, chiedeva a questa Corte il ricalcolo della pensione secondo il sistema retributivo.

Tale diritto gli era stato già riconosciuto in sede di giurisdizione ordinaria, con sentenza 975/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore.

Avverso tale sentenza aveva proposto appello l'INPS, ed in conseguenza dell'interposto gravame la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 355/2022, aveva declinato la propria giurisdizione, per essere competente a conoscere della controversia la Corte dei conti.

Nelle more, l'INPS, in ottemperanza alla citata sentenza di prime cure, aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del sistema retributivo, "riconfermando la somma predeterminata dalla Fondazione EMPAM, pari ad euro 398,06

mensili lordi, in aggiunta alla somma di propria competenza, calcolata in euro 5.225,72 mensili lordi, determinati usando il sistema di calcolo retributivo, tenendo conto dell'intera anzianità contributiva (ENPAM + INPS), così come da sentenza 975/2021" (v. relazione INPS, in atti), sicché, costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per difetto dell'interesse del ricorrente.

Nonostante l'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle pretese fatte valere innanzi al Giudice del Lavoro, in considerazione dell'avvenuta declinatoria di giurisdizione e delle possibili ripercussioni della stessa sulla sentenza già eseguita, il ricorrente instava innanzi a questa Corte per l'accertamento del proprio diritto.

In tali termini, deve ritenersi sussistente l'interesse attuale del ricorrente all'accertamento del proprio diritto, onde prevenire eventuali atti di autotutela fondati sul venir meno della sentenza eseguita.

La domanda è fondata e va accolta ed in conseguenza va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del sistema retributivo, così come già effettuato dall'INPS.

Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla corresponsione delle differenze dei ratei, ove non già interamente corrisposte.

Stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e considerato il diligente adempimento ad opera dell'Amministrazione, si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione del sistema retributivo, così come già effettuato dall'INPS, nonché il diritto alla

corresponsione delle differenze dei ratei, ove non già interamente corrisposte, oltre interessi.

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 30/9/2025, con contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

01.10.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli